

REGOLAMENTO (CEE) N. 1998/88 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1988

che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Thailandia (categoria 5)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 768/88 del 2 febbraio 1988 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4136/86 prevede che i limiti quantitativi possono essere aumentati qualora si manifestassero esigenze di importazioni supplementari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili originari della Thailandia, fissati negli allegati III ed IV bis del regolamento (CEE) n. 4136/86, sono modificati per il 1988 come indicato in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42.⁽²⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1988, pag. 1.